

COME USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 19%, CON UN MASSIMO DI 210 EURO, PER LE SPESE SOSTENUTE PER L'ISCRIZIONE E L'ABBONAMENTO DEI RAGAZZI DAI 5 AI 18 ANNI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE, PALESTRE, PISCINE E ALTRE STRUTTURE DESTINATE ALLA PRATICA SPORTIVA DILETTANTISTICA.

Sono state definiti nei dettagli, con decreto 28 marzo 2007, il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, i presupposti necessari per usufruire della detrazione il 19%.

Il provvedimento specifica che per beneficiare della stessa è necessario possedere come documentazione probatoria, comprovante la spesa effettuata, il bollettino bancario o postale, ovvero la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento recante l'indicazione:

- a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero, se persona fisica, del nome cognome e della residenza, nonché del codice fiscale;
- b) della causale del pagamento;
- c) dell'attività sportiva esercitata;
- d) dell'importo corrisposto per la prestazione resa;
- e) dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

La detrazione riguarda le spese sostenute nell'anno 2007 da inserire nella dichiarazione dei redditi per le persone fisiche nell'anno 2008.

MINISTERO PER LE POLITICHE GIOVANILI, DECRETO 28 MARZO 2007.

Visto ... omissis ...

DECRETA

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

- a) per **associazioni sportive** devono intendersi le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, commi 17 e seguenti della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le quali recano nella propria denominazione sociale l'espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica;
- b) per **palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi** destinati alla pratica sportiva dilettantistica, devono intendersi tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi da quelli di cui alla lettera a), pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile.

Art. 2

1. Ai fini della detrazione prevista dall'art. 15, comma 1, lettera i-quinquies del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, **la spesa è certificata da bollettino bancario o postale**, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dai soggetti indicati nell'articolo 1, recante l'indicazione:

- a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero, se persona fisica, del nome cognome e della residenza, nonché del codice fiscale, dei soggetti di cui all'articolo 1;
- b) della causale del pagamento;
- c) dell'attività sportiva esercitata;
- d) dell'importo corrisposto per la prestazione resa;
- e) dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 marzo 2007.

Il Ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive
Il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze

Giovanna Melandri
Vincenzo Visco